

SCADENZIARIO FISCALE PER IL MESE DI NOVEMBRE 2024

Approfondimento su: Legge 104/2024: le novità sul bilancio degli ETS e la nomina dell'organo di controllo

Ven.15

Iva

Registrazione

Termine ultimo per l'annotazione delle operazioni attive del mese precedente, comprese quelle non rilevanti ai fini IVA, da parte dei contribuenti semplificati.

Per le fatture emesse nel corso del mese precedente, di importo inferiore a € 300,00, può essere annotato entro oggi, con riferimento a tale mese, in luogo di ciascuna fattura, un documento riepilogativo.

Le operazioni per le quali è rilasciato lo scontrino fiscale o la ricevuta, per effetto dell'equiparazione tra scontrino e ricevuta, effettuate in ciascun mese solare, possono essere annotate, con unica registrazione, nel registro dei corrispettivi entro oggi.

Associazioni sportive dilettantistiche

Registrazioni - Le associazioni sportive dilettantistiche che fruiscono dell'opzione, di cui all'art.1 della L. 398/1991, devono effettuare l'annotazione dei corrispettivi e dei proventi conseguiti nell'esercizio dell'attività commerciale, con riferimento al mese precedente.

Fattura cumulativa

Per le operazioni (comprese le prestazioni di servizi) effettuate nello stesso mese solare, nei confronti di un medesimo soggetto, è possibile emettere un'unica fattura entro il giorno 15 del mese successivo all'effettuazione delle operazioni.

Registrazione

Per le fatture emesse nel corso del mese precedente, di importo inferiore a € 300,00, può essere annotato entro oggi, con riferimento a tale mese, in luogo di ciascuna fattura, un documento riepilogativo.

Sab.16*

Imposte dirette - Versamento ritenute

Oggi è il termine ultimo per il versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente riguardanti redditi di lavoro dipendente, assimilati a quelli di lavoro dipendente, di lavoro autonomo, su provvigioni e su altri redditi di capitale.

INPS Gestione separata

Versamento del contributo previdenziale alla Gestione Separata, da parte dei committenti, sui compensi pagati nel mese precedente.

IVA Liquidazione e versamento

Termine ultimo concesso ai contribuenti mensili per operare la liquidazione relativa al mese precedente e per versare l'eventuale imposta a debito.

Imposta sugli intrattenimenti - versamento

Versamento dell'imposta sugli intrattenimenti relativa alle attività svolte con continuità nel mese precedente.

Inps

Contributi previdenziali ed assistenziali

Versamento dei contributi relativi al mese precedente, mediante il Mod. F24.

Sab.30*

Imposta di registro

Termine ultimo per versare l'imposta di registro sui nuovi contratti di locazione di immobili, con decorrenza 1° del mese, e di quella inerente ai rinnovi ed alle annualità, in assenza di opzione per il regime della cedolare secca.

Sab.30*

Iva

Fattura differita

Emissione ed annotazione delle fatture differite limitatamente alle cessioni effettuate a terzi dal cessionario per il tramite del proprio cedente nel corso del mese precedente.

Registrazione, fatturazione

Obblighi mensili di registrazione e fatturazione per le operazioni attive svolte nel mese.

Enti non commerciali

Scade il termine per la presentazione della dichiarazione relativa agli acquisti intracomunitari registrati nel mese precedente e del versamento delle relative imposte.

Inps

Denuncia contributiva

Termine per la presentazione telematica della denuncia contributiva mensile (Mod. D.M. 10/2).

Flusso UniEmens

Termine di invio del flusso UniEmens per denunciare le retribuzioni e le contribuzioni dovute per i lavoratori dipendenti, per i collaboratori, nonché per i lavoratori dello spettacolo e dello sport, riferite al mese precedente.

Imposte dirette

Termine di versamento della 2^a rata di acconto delle imposte dovute (Irpef/Ires/Irap/Ivie/Ivafe) relativamente all'anno 2024.

** L'art. 18, c. 1 D. Lgs. 9.07.1997, n. 241 prevede che i versamenti che scadono di sabato o di giorno festivo sono tempestivi se effettuati il 1° giorno lavorativo successivo.*

APPROFONDIMENTO

Legge 104/2024: le novità sul bilancio degli ETS e la nomina dell'organo di controllo

Come già evidenziato in precedenti interventi, la pubblicazione della L. 104/2024 apporta modifiche alla disciplina degli enti del Terzo settore, variando le soglie per l'utilizzo del rendiconto per cassa e di conseguenza gli articoli connessi.

La disciplina del bilancio di esercizio degli Enti del Terzo Settore contenuta nell'art. 13 D.Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo settore) ha sempre avuto come caposaldo la possibilità di ricorso, per ogni ente del Terzo settore a prescindere dalle sue caratteristiche, al rendiconto per cassa (mod. D), se l'ente possedeva ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a 220.000 euro.

Oggi la nuova formulazione dell'art. 13, c. 2, oltre a modificare la soglia utile per il ricorso al rendiconto, introduce una specifica importante per gli enti dotati di personalità giuridica: il bilancio degli enti del Terzo settore privi di personalità giuridica con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate non superiori a 300.000 euro può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa.

È stato inoltre introdotto il nuovo c. 2-bis): per tutti gli enti del Terzo settore, in caso di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate non superiori a 60.000 euro, il rendiconto per cassa può indicare le entrate e le uscite in forma aggregata. Ne consegue che:

- tutti gli enti del Terzo settore che conseguono ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate non superiori a 60.000 euro, potranno redigere un rendiconto per cassa ulteriormente semplificato rispetto al mod. D), ancora da approvare con specifico Decreto Ministeriale;
- gli enti del Terzo settore privi di personalità giuridica se hanno entrate, ricavi o proventi superiori a 60.000 euro ma inferiori a 300.000 euro, possono redigere il mod. D);
- gli enti dotati di personalità giuridica, se hanno entrate, ricavi o proventi superiori a 60.000 euro, a prescindere dal superamento o meno della soglia di 300.000 euro, devono comunque redigere il bilancio comprensivo di stato patrimoniale, rendiconto economico e relazione di missione.

La decorrenza delle nuove norme è fissata a partire dalla redazione del bilancio relativo al primo esercizio finanziario successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della L. 104/2024. Ad esempio, per gli enti con l'esercizio coincidente con l'anno solare si applica a partire dal bilancio relativo al 2025, tenendo in considerazione il volume dei ricavi, rendite o entrate comunque denominate conseguite nell'esercizio 2024.

È inoltre da evidenziare il nuovo art. 48, c. 3 del Codice del terzo settore, in merito al deposito del bilancio di esercizio al RUNTS. Si stabilisce il passaggio dalla data fissa (30.06 di ogni esercizio), alla data mobile. La nuova formulazione, infatti, fissa l'obbligo di deposito del bilancio al RUNTS entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio. In questo caso la nuova disciplina trova applicazione nei confronti di tutti i bilanci approvati a partire dal 3.08.2024.

Le nuove disposizioni impattano anche sui limiti dimensionali relativi all'obbligo di introduzione dell'organo di controllo e di revisione legale:

- l'organo di controllo è sempre obbligatorio nelle fondazioni, mentre nelle associazioni, riconosciute o non riconosciute, del Terzo settore, quando siano superati per 2 esercizi consecutivi 2 dei seguenti limiti: totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 150.000 euro; ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 300.000 euro; dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 7 unità.
- il revisore legale invece è obbligatorio per le associazioni, riconosciute o non riconosciute, e per le fondazioni del Terzo settore quando superano per 2 esercizi consecutivi 2 dei seguenti limiti: totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 1.500.000 euro; ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 3 milioni di euro; dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 20 unità. I due esercizi consecutivi si riferiscono ai bilanci 2023 e 2024.